
ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 12 febbraio 2010.

Procedura per lo svolgimento delle attività di controllo.

**IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
REGIONALE PER LE ATTIVITÀ SANITARIE E
OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO E IL
DIRIGENTE GENERALE DEL
DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA
PIANIFICAZIONE STRATEGICA**

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale";

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";

Visto il decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione";

Vista la deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2009, n. 295 ed il relativo decreto presidenziale di esecuzione del 30 settembre n. 369/Area1/SG, con cui è stato approvato l'assetto organizzativo dell'Assessorato della sanità prevedendo, nell'ambito del dipartimento per l'attività sanitaria e osservatorio epidemiologico, l'Area 2 "Nucleo ispettivo e vigilanza" che annovera tra le sue competenze le verifiche ed ispezioni in ordine alle attività espletate dalle aziende ed enti sanitari;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale";

Visto l'avviso pubblico per la costituzione di un elenco di professionisti qualificati disponibili a collaborare alle attività di ispezione e verifica, pubblicato nel sito web dell'Assessorato della sanità, approvato con decreto 21 settembre 2009, n. 1960;

Ritenuto che, in considerazione della vastità e della complessità delle tematiche oggetto di verifica e vigilanza, tutte le articolazioni organizzative dell'Assessorato della sanità debbano collaborare allo svolgimento delle attività di verifica in ragione delle rispettive competenze, al fine di accrescere il livello di accuratezza dei controlli;

Ritenuto opportuno, al fine di garantire efficacia, celerità e tempestività dell'azione di verifica e controllo, definire una procedura che consenta alle strutture deputate a tale funzione di agire con la massima efficienza;

Decretano:

Art. 1

Al fine di garantire efficacia, celerità e tempestività dell'azione di controllo, gli accertamenti, le ispezioni e le verifiche sulle attività espletate dalle aziende ed enti sanitari della Regione siciliana sono disposti con provvedimento del dirigente generale del dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico o con provvedimento del dirigente responsabile dell'Area 2 "Nucleo ispettivo e vigilanza" del dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, sentiti i dirigenti responsabili delle aree e servizi dei dipartimenti dell'Assessorato della sanità competenti in ragione della materia oggetto dell'accertamento, con i quali saranno concordate le modalità di svolgimento delle indagini.

Art. 2

Gli incarichi di cui all'articolo 1 potranno essere affidati:

- a) al personale in servizio presso il dipartimento pianificazione strategica e presso il dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell'Assessorato della sanità e, in tal senso, il provvedimento ha valore di autorizzazione all'espletamento della missione se richiede l'accesso presso strutture situate al di fuori del comune di Palermo;
- b) a professionisti qualificati che abbiano manifestato la disponibilità a collaborare alle attività di ispezione e verifica avviate dalla Regione, ai sensi dell'avviso pubblico per la costituzione di un elenco di professionisti qualificati disponibili a collaborare alle attività di ispezione e verifica pubblicato nel sito web dell'Assessorato della sanità;

- c) a professionisti in servizio presso le strutture sanitarie pubbliche della Regione siciliana, in rapporto ad esigenze particolari, qualora le professionalità necessarie non fossero disponibili nella banca dati costituita ai sensi dell'avviso pubblico per la costituzione di un elenco di professionisti qualificati disponibili a collaborare alle attività di ispezione e verifica pubblicato nel sito web dell'Assessorato della Sanità.

Art. 3

Il personale dirigente dell'area 2 "Nucleo ispettivo e vigilanza" del dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico può accedere, senza necessità di autorizzazione e senza preavviso, alle sedi delle aziende sanitarie e degli enti sottoposti alla vigilanza dell'Assessorato della sanità, ivi compresi quelli situati al di fuori del territorio del comune di Palermo, nonché ai dati di attività archiviati presso le aziende e gli enti stessi per lo svolgimento di accertamenti, ispezioni e verifiche.

Art. 4

La spesa per le missioni effettuate secondo quanto disposto dall'articolo 2, lettera a), e dall'articolo 3 del presente decreto graverà sui capitoli 412503 e 416503 del bilancio della Regione siciliana per un ammontare complessivo non superiore, per ciascun capitolo, al 3% dello stanziamento dell'esercizio finanziario di riferimento.

Art. 5

I direttori generali delle aziende e degli enti sanitari della Regione sono tenuti a facilitare lo svolgimento degli incarichi conferiti al personale in servizio presso le rispettive aziende e ad agevolare il compito degli ispettori nominati dall'Assessorato della sanità.

Art. 6

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria centrale dell'Assessorato della sanità e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione.

Palermo, 12 febbraio 2010.

ZAPPIA
GUIZZARDI

Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato della salute in data 9 marzo 2010 al n. 16.

(2010.11.775)102